

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
CAPOFILA COMUNE DI VIMODRONE**

COMUNE DI
VIMODRONE



COMUNE DI
CASSINA DE' PECCHI



COMUNE DI
RODANO



COMUNE DI
PIOLTELLO



COMUNE DI
CAMBIAGO



Sede: Palazzo Comunale di Vimodrone **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055** – **Vimodrone (MI)**

Telefono 0225077210-278-312 Telefono 02250771– Fax 02/2500316

Pec: **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail: **cuc@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE DEL COMUNE DI PIOLTELLO SITO IN VIA PIEMONTE N. 30

PREMESSE

I Comuni di Vimodrone, Cassina de Pecchi, Rodano, Pioltello e Cambiago, tutti non capoluogo di provincia, hanno deciso di gestire le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'allora vigente articolo 37 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, associandosi tra loro in una centrale unica di committenza (di seguito per brevità anche CUC) mediante una convenzione ex articoli 30 del D.lgs. n. 267/2000 e 15 della legge n. 241/1990, approvata dai rispettivi Consigli Comunali (con deliberazione C.C. n. 7 del 30/01/2023 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 8 del 27/01/2023 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 4 del 25/01/2023 adottata dal Comune di Rodano, deliberazione C.C. n. 7 del 26/01/2023 adottata dal Comune di Pioltello, deliberazione C.C. n. 6 del 31/01/2023 adottata dal Comune di Cambiago). In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale centrale unica di committenza con sede presso il Comune di Vimodrone, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demandano alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come CUC.

La CUC sopra indicata è qualificata con un livello di qualificazione SF1 e per il partenariato pubblico – privato il Comune di Pioltello è qualificato con un livello di qualificazione SF1 e per il partenariato pubblico – privato.

Il Comune di Pioltello ha eseguito la valutazione comparativa fra le forme di gestione nonché la valutazione preliminare di convenienza di cui all'articolo 175 comma 2 del nuovo codice tra la forma di gestione diretta e in esecuzione a quanto previsto dall'atto deliberativo di Consiglio Comunale del Comune di Pioltello n- 55 del 25/07/2024, con determinazione registro generale n. 639 del 14.10.2024 ha approvato gli elaborati progettuali e ha assunto la determinazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta della gestione in concessione del centro natatorio comunale sito in via Piemonte n. 30 in Pioltello, demandando l'espletamento della procedura di gara, secondo le fasi indicate nella convenzione di cui sopra, all'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza che con determinazione registro generale n. 702 del 21.10.2024 e successiva rettifica del 24.10.2024 ha approvato il disciplinare e suoi allegati per dare avvio alla procedura.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: www.aria.regione.lombardia.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'articolo 71, 108 e 182 del D.lgs. n. 36/2023 da svolgere sul sistema telematico messo a disposizione dalla regione Lombardia, piattaforma Sintel.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando nella Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici (nel seguito per brevità anche BDNCP).

Il luogo di svolgimento del servizio oggetto della concessione è il territorio italiano nel luogo in cui è localizzato l'impianto natatorio in via Piemonte 30 a Pioltello codice NUTS ITC45.

CIG: B3F22C414D.

Il Responsabile unico del progetto (Rup) è la Dott.ssa Patrizia Frezza e-mail: p.frezza@comune.pioltello.mi.it.

Il Responsabile unico del progetto (Rup) dell'ufficio comune operante come CUC ai sensi del comma 9 dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 per le attività di competenza dell'Ufficio comune operante come CUC è la dott.ssa Chiara Gregorini, email: c.gregorini@comune.vimodrone.milano.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà unicamente attraverso la Piattaforma telematica denominata "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" o "Sistema" o "Sintel"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara. In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS,;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS,

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) nei seguenti orari tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato speciale e relativi allegati: Allegato A: Piscina coperta - relazione sullo stato di consistenza C- Allegato B: Piscina scoperta - relazione sullo stato di consistenza; - Allegato C: elaborati grafici;- Allegato D: relazione interventi di pulizia iniziale e di manutenzione straordinaria a carico del Concessionario; - Allegato E: dichiarazione di esonero dalla presentazione del DUVRI; - Allegato F: codice di comportamento di dipendenti del Comune di Pioltello;
1. Matrice dei rischi;
2. Piano economico finanziario;
3. Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
4. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nell'allegato 3 "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel";
5. Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative **di cui all'allegato 1**, Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE) **di cui all'allegato 1bis**, dichiarazione di conformità all'originale dei documenti di cui **all'allegato 2**, Modello di dichiarazione di avvalimento **di cui all'allegato 4**, Foglio di calcolo riduzione garanzia **di cui all'allegato 5**, Giustificazioni offerta **di cui all'allegato 6**, manifestazione di interesse – rettifica **di cui all'allegato 7**, rettifica dell'offerta **di cui all'allegato 8**, modulo per attestazione pagamento imposta di bollo **di cui all'allegato 9**, modello per la dichiarazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali interni aziendali della sicurezza **di cui all'allegato 10**;
6. Codice di comportamento del Comune di Pioltello;
7. Codice di comportamento del Comune di Vimodrone;

La Request.xml"del documento di gara unico europeo di cui sopra rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione Bandi di gara e contratti al seguente link:

<https://www.comune.vimodrone.milano.it/c015242/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/217>

e sulla piattaforma Sintel al seguente link:

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato** per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzione “comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “dettaglio” della procedura di gara , presente sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “documentazione di gara” della procedura di cui trattasi e sul [sito](#) istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione CUC presente nella home page del Comune di Vimodrone al link:

<https://www.comune.vimodrone.milano.it/c015242/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/idtesto/20095>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma sintel e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett.) b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente concessione prevede l’affidamento della gestione del centro natatorio sito in Pioltello via Piemonte 30 come descritto nel capitolato. La concessione è costituita da un unico lotto in quanto il Comune intende assentire la concessione integrata di servizi e l’integrazione si attua sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo prestazionale. In particolare , un unico impianto sportivo natatorio sede dove svolgere tutte le attività oggetto della concessione oltre che l’impiego dello stesso personale preposto alle attività consentono una massimizzazione degli introiti sia per l’Amministrazione che per il concessionario . L’unicità del lotto è funzionale infine alla garanzia del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario e alla sostenibilità dell’iniziativa

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di gestione impianti sportivi	92610000-0	P	3.321.141,00

Valore stimato della concessione				3.321.141,00

Il valore stimato della concessione è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché per gli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze , questi ultimi stimati pari a 0 “zero”,

La base d’asta unitaria (definito in piattaforma sintel importo negoziabile su cui presentare offerta) è il canone di concessione annuo da corrispondere al Comune, pari ad euro 110.000,00 soggetto a rialzo.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrono canone di concessione annuo inferiore all’importo a base d’asta.

Il valore della concessione comprende i **costi della manodopera** che il Comune di Pioltello ha stimato pari ad € **988.769,00** secondo le indicazioni contenute nel piano economico e finanziario cui si rinvia integralmente.

ATTENZIONE. Si dà evidenza che in piattaforma Sintel, viene inserito, quale costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante: euro 0 “zero”. Ciò in quanto per un problema informatico il valore reale stimato del costo della manodopera, pari ad euro **988.769,00**, essendo superiore all’importo a base d’asta (definito in piattaforma Sintel importo negoziabile su cui presentare offerta), riferito al canone annuale da corrispondere, non è inseribile in piattaforma in quanto non viene tecnicamente accettato. Analogamente anche l’operatore economico dovrà indicare a sistema quali costi della manodopera stimati e quali costi interni aziendali in materia di salute e sicurezza un valore pari a 0 “zero”, per consentire al sistema di proseguire con l’inserimento dell’offerta. **I costi della manodopera stimati e la stima dei costi interni aziendali in materia di salute e sicurezza dovranno essere indicati dall’operatore economico all’interno del modello All. 10 da inserire all’interno della busta economica come oltre indicato.**

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso salvo quanto previsto oltre.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per i lavoratori dello sport in vigore dall’1 gennaio 2024, sottoscritto tra la CONFLAVORO PM.I, FISE, ASI, MSA, CNS Libertas, FIS, e FESICA-CONFSAL (codice H07A).

L’importo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari a euro 0,00 (zero) in quanto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il servizio posto a base di gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune in forza di contratti differenti, in quanto l’attività viene svolta in ambiente di esclusiva spettanza del Concessionario. Pertanto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il Comune non è tenuto alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico dei Rischi di Interferenze).

3.1 DURATA

La durata della concessione è di 5 anni, la cui decorrenza è definita nello schema di contratto di concessione e/o di capitolato.

3.2 REVISIONE CONCESSIONE

Si è prevista una revisione del piano economico finanziario ai sensi dell’articolo 189 del D.lgs. 36/2023 secondo quanto più compiutamente indicato nell’articolo 14 del contratto di concessione. Nel corso dell’esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall’art. 192 del Codice. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dalla RUP.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile; In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di**

qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale viene effettuata accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale avviene accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e/o dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è svolta e non possano essere acquisiti d'ufficio da questi.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per gli operatori economici per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione nel registro della CC.IAA: iscrizione nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui è stabilita la sede legale del concorrente, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

Per gli operatori che non hanno obbligo di iscrizione alle CC.IAA. né al REA: iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, di cui agli artt. 45 e ss. Del codice del terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117) e/o iscrizione presso registri/albi riconosciuti da amministrazioni pubbliche, per attività pertinenti, con quelli oggetto della presente procedura di gara

Per l'operatore economico di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) esecuzione negli ultimi tre anni di uno o più contratti analoghi a quello in affidamento, per conto di uno o più committenti, pubblici o privati, avente/i ad oggetto la gestione di centro natatorio per un importo complessivo non inferiore ad € 1.200.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

-certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) il requisito di cui alla lettera a) di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.4 INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante e il Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario di cui al modello allegato 4.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui sopra oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto

Nei criteri premiali sono previste misure per pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità p svantaggiate di cui all'articolo 57 del codice che , se offerte, il concorrente in caso di aggiudicazione del contratto, deve attuare

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione da una **garanzia provvisoria** pari al 1 % (un per cento) del valore della concessione e precisamente di importo pari ad euro 33.211,41. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto della tesoreria comunale CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA. STRADA PADANA SUPERIORE N. 231 20055 VIMODRONE avente codice Iban: IT 41 Z 06230 34080 000015052530 con specifica indicazione nella causale del versamento: "Garanzia provvisoria nella gara CUC avente ad oggetto L'AFFIDAMENTO DELLAGESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE DEL COMUNE DI PIOLTELLO SITO IN VIA PIEMONTE N. 30 ". In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema nella piattaforma il documento che attesta l'avvenuto versamento con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023.

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606, fino al 30 giugno 2024 (data successivamente prorogata fino al 31/12/2024) , nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Si provvederà a segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a)
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: Uni en iso 14001 (sistema di gestione ambientale) ultima versione 2015; UNI EN ISO 9001 (sistemi di gestione per la qualità) ultima versione 2015; UNI ISO 45001 sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, ultima versione 2015, EMAS registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS. Regolamento (CE) n. 1221/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 25 novembre 2009 , ultima versione 2009; Ecolabel marchio di qualità ecologica dell 'unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 25 novembre 2009 ultima versione 2009; UNI/PdR125 certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni ultima versione 2022.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a :

importo base x (1-% riduzione a o b) x (1-% riduzione c)

A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'allegato denominato Foglio di calcolo garanzia provvisoria e definitiva.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo da effettuarsi presso i locali/spazi ove saranno eseguiti i servizi in concessione è **obbligatorio**.

Il sopralluogo si rende necessario in quanto la conoscenza dei locali in cui dovranno essere svolti i servizi è propedeutica alla predisposizione dell'offerta soprattutto con riferimento alle modalità di erogazione dei servizi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo previo appuntamento da concordare con Il Comune committente.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le **ore 12.00** del giorno **25/11/2024** da inoltrare all'indirizzo: protocollo@cert.comune.piooltello.mi.it e p.frezza@comune.piooltello.mi.it e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. La stazione appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvede ad acquisire le suddette attestazioni di avvenuto sopralluogo direttamente dal Comune committente/ concedente e il seggio di gara provvede alla verifica delle stesse nell'ambito della valutazione della documentazione amministrativa di cui oltre

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso non viene rilasciata la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n 610 del 19 dicembre 2023 o successive delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> . Come stabilito nell'avviso Anac del 17 maggio 2024 il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di gestione dei contributi di gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione.

Vista l'attuale indisponibilità del FVOE ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a sistema copia della ricevuta del pagamento del contributo stesso.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 101 del Codice , a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento o di inserimento di

ricevuta recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l'offerta sarà dichiarata inammissibile

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 02/12/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta farà fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto sopra nel presente atto.

Per la presentazione dell'offerta occorre fare riferimento al documento "Modalità tecniche piattaforma Sintel" cui si rinvia integralmente.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema

L'Offerta è composta da :

- A. Documentazione amministrativa
- B. Offerta tecnica
- C. Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a sistema nelle varie sezioni ivi previste , così come meglio specificato nei paragrafi che seguono

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione - conforme all'Allegato - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo sopra riportato, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.** Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta, potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, la cui data di svolgimento, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione e con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nel Disciplinare o nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili

le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a **dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e economica e su ogni suo allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La Stazione Appaltante, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di par condicio fra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, la Stazione Appaltante si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SINTEL di e-procurement – sezione Procedure -, per compilare o allegare la seguente documentazione :

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) Response xml del DGUE;
- 3) Eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Eventuale Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto sotto riportato;
- 6) Eventuale Documentazione per i soggetti associati di cui al punto sotto riportato;
- 7) Documentazione attestante il pagamento del bollo;
- 8) Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
DOCUMENTO	BUSTA
Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	amministrativa
Response xml del DGUE	amministrativa
<i>eventuale</i> Procura	amministrativa
Garanzia provvisoria	amministrativa
<i>eventuale</i> Documentazione in caso di avvalimento	amministrativa
<i>eventuale</i> Documentazione per i soggetti associati	amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	amministrativa

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e dal Comune in nome e per conto del quale la procedura allegati alla documentazione di gara (per quanto concerne il codice di comportamento) e reperibili sui siti internet della Stazione appaltante e del Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata (per quanto concerne piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti atti, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'indicazione del domicilio fiscale, codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o

strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- In caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituenti solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b) , c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- Nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici

In ogni caso , eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente deve produrre la “Response.xml” del DGUE compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante

La “Response xml” del DGUE deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GIEIE e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l’intera rete e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- dai consorzi per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall’impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B,C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l’offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l’ulteriore documentazione indicata nel disciplinare .

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l’operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4. Si precisa che relativamente al comma 4 , si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del codice .

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

-le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di

pubblicazione del Bando di gara;

-gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di

pubblicazione del Bando di gara;

-tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning. che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al paragrafo 6.2 lettere a) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "Response xml" del DGUE nelle modalità sopra descritte.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la "Response xml" del DGUE dell'ausiliaria e :

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella piattaforma secondo le modalità sotto indicate a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto relativamente alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

allega a sistema , nell'apposito campo "offerta tecnica" , in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito riportati, sottoscritti singolarmente con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa) e secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

- la relazione contenente una proposta tecnico-organizzativa** dei servizi offerti che illustra con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati oltre gli elementi ivi indicati e specificati cui si rinvia integralmente.
- eventuale* in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- eventuale*, nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello richiesto sopra indicato , il concorrente dovrà allegare la documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL adottato.
- Eventuale, qualora offerto: certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 UNI/PdR 125: 2022
- eventuale, l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. **Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della**

relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

L’offerta tecnica deve rispettare , pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara , nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 79 e al relativo allegato II.5 del Codice

Il concorrente ha facoltà di allegare anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che l’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a sistema nella busta economica la documentazione indicata nella tabella che segue :

OFFERTA ECONOMICA	
DOCUMENTO	BUSTA
Offerta economica (generata dal sistema)	economica
Piano economico e finanziario (PEF)	economica
Dichiarazione costi della manodopera e stima dei costi interni aziendali in materia di salute e sicurezza secondo il modello allegato 10	economica
<i>eventuale</i> Documentazione giustificazione offerta secondo il modello allegato 6	economica

L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma secondo le seguenti modalità.

L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1 è costituita dai seguenti documenti:

- a) la “**dichiarazione di offerta**”, generata automaticamente dal sistema e firmata digitalmente , contenente i valori inseriti a Sistema dal concorrente secondo le modalità successivamente indicate. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato pdf “Documento di offerta economica” che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla : scaricata e salvata sul proprio PC, sottoscritta digitalmente.
- b) **il Piano economico e Finanziario (PEF)** del concorrente in formato pdf sottoscritto digitalmente . Il Pef dovrà essere redatto dal Concorrente sulla base del Piano Economico e Finanziario di massima contenuto negli elaborati progettuali e quindi contenere, al minimo, le voci in esso presenti. Tale PEF dovrà: i) essere coerente rispetto a quanto dichiarato dal Concorrente in sede di Offerta Tecnica ed Economica nonché a quanto previsto negli atti di gara ; ii) garantire l’equilibrio economico e finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

- c) **Dichiarazione costi della manodopera e stima dei costi interni aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** Il concorrente dovrà inserire detti dati nell'ambito del modello allegato 10 compilato e sottoscritto digitalmente.

L'offerta economica deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:

1.1. Campo "Offerta economica"

Nel Campo "offerta economica" il concorrente dovrà inserire a sistema il rialzo offerto, in valore percentuale, per il primo anno, al canone di concessione posto a base di gara e il rialzo offerto, in valore percentuale, dal secondo anno in poi al canone di concessione posto a base di gara. Tali rialzi saranno applicati in sede di esecuzione al canone di concessione posto a base di gara. **Inoltre dovrà come sopra indicato, allegare il PEF**

1.2 Campo "Costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico".

Nel campo "costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" il concorrente dovrà inserire il valore 0 "zero" per consentire di proseguire nell'inserimento dell'offerta per quanto sopra indicato al paragrafo 3 in quanto detti costi devono essere inseriti all'interno del modello allegato 10 da allegare nella busta economica come sopra indicato

1.3 Campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenze"

Nel Campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenze" il Concorrente dovrà inserire il valore degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008, individuato dalla Stazione Appaltante in euro: zero.

1.4 Campo "Costi della manodopera"

Nel campo "costi della manodopera" il concorrente dovrà inserire il valore 0 "zero" per consentire di proseguire nell'inserimento dell'offerta per quanto sopra indicato al paragrafo 3 in quanto detti costi devono essere inseriti all'interno del modello allegato 10 da allegare nella busta economica come sopra indicato

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili rispetto alla stima indicata al precedente par. 3. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo indicato in sede di partecipazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni di tale ribasso, al fine di consentire di valutarne la congruità.

1.5 Campo "documento di offerta" .

Ai fini della sottomissione ed invio dell'offerta, al successivo step del percorso guidato "Invia offerta", la Piattaforma Sintel genera automaticamente un documento riepilogativo denominato "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti – ma non ancora sottoscritti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Solo a seguito dell'upload di tale Documento d'Offerta in formato pdf sottoscritto digitalmente, il Concorrente può passare allo step del percorso "Invia Offerta", fermo restando che l'invio dell'offerta deve avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio indicato sopra,

1.6. eventuale, il concorrente allega in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relativi alle voci di prezzo e di costo che gli hanno permesso di formulare l'offerta economica presentata nonché i giustificativi relativi ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati in offerta, allegando il modello allegato All.6 giustificazione offerta. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione,

Sono inammissibili le offerte economiche che siano inferiori all'importo a base d'asta (con riferimento al canone di concessione) e/o le offerte economiche il cui PEF presenti un utile negativo

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Il punteggio all’offerta è attribuito sulla base dei criteri elencati nella sottostante tabella. con la relativa ripartizione dei punteggi.

	<i>elementi di valutazione</i>	punteggio max
	OFFERTA TECNICA	
1	Modalità di svolgimento del servizio	20
2	Organizzazione del servizio e articolazione tecnico-organizzativa	20
3	Gestione delle strutture	20
4	Integrazione tariffe all’utenza	12
5	Offerte migliorative	8
	Totale offerta tecnica	80
	OFFERTA ECONOMICA	
	Canone concessorio per il primo anno	4
	Canone concessorio dal secondo anno	16
	Totale offerta economica	20
	Totale complessivo	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati sotto con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera “D” vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera “ T” vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto

ILLUSTRAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Modalità di svolgimento del servizio

Descrizione dettagliata delle diverse fasi del servizio, ivi compreso l’orario di apertura al pubblico. Verranno valutate soluzioni innovative e particolarmente performanti per un corretto ed ottimale sfruttamento degli spazi, finalizzato al massimo utilizzo per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, valorizzando altresì la gestione degli spazi per le categorie protette (anziani, diversamente abili, ecc.).

Si privilegerà la coerenza, l’esaustività e l’articolazione della proposta.

Articolazione punteggio:

- a) organizzazione del servizio nella fascia orari dalle 6.30-8.00, dal lunedì al sabato: 6 punti; “**D**”
- b) varietà della tipologia dei corsi offerti: 6 punti; “**D**”
- c) organizzazione attività estive per bambini/ragazzi durante il periodo di chiusura scolastica: 3 punti;
- d) organizzazione di eventi ricreativi, sia invernali che estivi: 3 punti; “**D**”
- e) integrazione delle attività natatorie, con attività di riscaldamento/preparazione atletica: 2 punti. “**D**”

I punteggi oggetto del presente criterio hanno natura discrezionale.

Organizzazione del servizio e articolazione tecnico-organizzativa

Verrà valutata l'organizzazione che si intende porre in atto per lo svolgimento del servizio, con riferimento anche alle qualifiche dei collaboratori e/o dipendenti che si intendono impiegare, alle modalità di accesso, alle attività di gestione dell'utenza (modalità di iscrizione, ecc.), agli aspetti di sicurezza, alle capacità di intervento in caso di emergenza, alla guardiania dell'impianto.

La relazione dovrà indicare il numero di addetti e personale impiegato, nonché il piano organizzativo del personale da impiegare, con specifica delle figure dedicate e del loro profilo professionale.

Dovrà essere esplicitato il piano di utilizzo del personale addetto alla custodia, manutenzione, direzione, coordinamento della sicurezza durante le attività.

Sarà valutata l'attenzione verso le tematiche di pari opportunità generazionale come segue:

- **inclusione sociale** - formazione dei dipendenti in tema di parità di genere: il punteggio verrà attribuito qualora il concorrente si impegni ad erogare un corso di formazione di almeno 4 ore in materia di parità di genere, erogato da docenti/trainer con esperienza di almeno 5 anni e/o conseguimento di master di secondo livello, rivolto al personale impiegato nei servizi oggetto della concessione, che verta sui seguenti aspetti: (approfondimento del quadro giuridico europeo e nazionale in materia di parità di genere; definizione della parità di genere nel contesto specifico con particolare attenzione al "pregiudizio inconsapevole" (unconscious bias) relativo alle differenze di qualsiasi tipo e in particolare a quelle di genere; parità di retribuzione o gender pay gap; parità di potere - rappresentanza e ruoli apicali; conciliazione vita/lavoro; parità di accesso alla carriera e ai percorsi di formazione; molestie e atti di violenza; tutela giurisprudenziale in materia di parità di genere.

- **certificazione sulla parità di genere:** Il punteggio sarà attribuito ai concorrenti che siano in possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI PdR 125:2022 (art. 108 comma 7 del D.lgs. 36/2023) e in caso di validità.

Articolazione punteggio:

- a) rapporto tra istruttori e allievi; 5 punti; **“D”**
- b) formazione istruttori e assistenti ai bagnanti: 4 punti; **“D”**
- c) modalità di accesso alla struttura e gestione dell'utenza: 4 punti; **“D”**
- d) organizzazione del servizio di guardiania diurna e notturna: 5 punti; **“D”**
- e) inclusione sociale: 1 punto; **“T”**
- f) certificazione sulla parità di genere: 1 punto. **“T”**

I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente criterio hanno natura discrezionale. I punteggi di cui alle lettere e) ed f) del presente criterio hanno natura tabellare.

Per quanto concerne il punteggio di cui alla lettera f) , in caso di partecipazione in forma associata, il punteggio sarà attribuito :

- Per i soggetti di cui all'articolo 65 comma 2 lettere e) f) g) e h) del codice, se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento , consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- Per i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b), c) e d) del codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione.

Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà produrre la suddetta certificazione in busta tecnica

-

Gestione delle strutture

La relazione dovrà indicare le modalità di gestione e manutenzione delle strutture e degli arredi in uso, con particolare riferimento a:

- impianto trattamento acqua;
- manutenzione arredi spogliatoi e servizi igienici;
- manutenzione delle aree esterne;
- bar - ristorante;
- altro.

La commissione privilegerà soluzioni finalizzate al miglioramento del comfort degli utenti, con particolare attenzione ai progetti di miglioramento degli ambienti.

Sarà oggetto di valutazione un piano dettagliato riguardante le pulizie, la sanificazione e le manutenzioni programmate e conservative delle strutture e degli impianti oggetto della concessione.

Articolazione punteggio:

- a) frequenza dei servizi di pulizia dei locali e delle vasche: 5 punti; “D”
- b) organizzazione del servizio di custodia degli effetti personali negli spogliatoi: 5 punti; “D”
- c) piano di gestione del bar/ristoro: 5 punti; “D”
- d) piano di gestione degli spazi verdi (utilizzi e servizi offerti): 5 punti. “D”

I punteggi oggetto del presente criterio hanno natura discrezionale.

Integrazione tariffe all’utenza

Verrà valutata la proposta di ulteriore articolazione delle tariffe, come ad esempio: pacchetti famiglia, abbonamenti, agevolazioni per specifiche categorie di utenti, ecc..

Il punteggio oggetto del presente criterio ha natura discrezionale.

Elementi migliorativi “D”

Saranno valutate le proposte migliorative rispetto agli standard definiti nel capitolato speciale inerenti in particolare le seguenti aree tematiche:

- iniziative di intrattenimento e di valorizzazione della struttura; “D”
- iniziative volte al miglioramento della sicurezza della struttura e degli utenti; “D”
- servizi aggiuntivi rivolti alle famiglie che accompagnano i bambini che frequentano i corsi; “D”
- servizi aggiuntivi e proposte in materia di salute, ad es. attività di fisioterapia, ecc. “D”

Il punteggio oggetto del presente criterio ha natura discrezionale.

La proposta tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione che consenta di ricavare, anche solo indirettamente, elementi economici dell’offerta.

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione del punteggio complessivo dell’offerta tecnica

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi e sub elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (“D”), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie se vi saranno almeno tre offerte.

Il confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta, per ogni elemento di valutazione, in confronto con tutte le altre, secondo i parametri indicati nel presente atto e nei documenti della procedura.

Ciascun commissario, per ogni elemento di valutazione, confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero degli operatori offerenti meno uno, indicando i singoli operatori economici offerenti; in ciascuna casella viene collocato l'operatore offerente corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocati nella casella entrambi gli operatori offerenti, assegnando un punto ad entrambi.

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi nel modo seguente: per ogni elemento di valutazione si trasforma la somma delle preferenze attribuite dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Per il coefficiente e quindi il punteggio totale di ciascuna offerta, si considerano le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. punteggio totale: 20,2367 punteggio considerato: 20,23).

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre:

A ciascuno degli elementi qualitativi valutabili su base discrezionale è assegnato un punteggio discrezionale mediante l'attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, sulla scorta dei criteri motivazionali riportati nella documentazione di gara.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo la seguente scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Insufficiente
0,5	Sufficiente
0,6	Discreta
0,7	Buona
0,8	Significativa
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

I valori sopra riportati (da 0 a 1) sono gli unici ammissibili; non possono essere assegnati numeri negativi, intermedi o superiori a 1.

In particolare, per ciascun criterio o sub-criterio, i punteggi sono determinati:

- con attribuzione, da parte di ogni commissario, del coefficiente provvisorio previsto dalla precedente tabella per ogni offerta;
- determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- provvedendo a trasformare i coefficienti provvisori così attribuiti in coefficienti definitivi, assegnando un coefficiente pari a 1 all'offerta che in quel criterio e/o sotto criterio esaminato ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e proporzionando ad esso i coefficienti attribuiti alle altre offerte, considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. coefficiente: 20,2367 coefficiente attribuito: 20,23);
- moltiplicando il coefficiente attribuito, ottenuta ai sensi del punto precedente, per il punteggio massimo previsto per il criterio o sub-criterio di valutazione;

Tutti i valori saranno considerati con due decimali dopo la virgola, Senza procedere ad alcun arrotondamento (es. 20,367 si considera 20,23)

I punteggi di natura tabellare sono invece assegnati automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza dell'elemento richiesto all'interno della proposta.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'attribuzione del punteggio per l'OFFERTA ECONOMICA, alla quale sono assegnati punteggi quantitativi, si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) secondo quanto indicato sotto

In particolare ai fini dell'attribuzione del punteggio si considererà il rialzo percentuale ponderato tra i due rialzi indicati nell'offerta (rialzo al canone concessorio offerto per il primo anno e il rialzo al canone concessorio offerto dal secondo anno di esecuzione del contratto in poi) in relazione all'incidenza di ciascuno e precisamente 0,20 per la percentuale di rialzo rispetto al canone concessorio per il primo anno (in cui sono previsti 4 punti) e 0,80 per la percentuale di rialzo rispetto al canone concessorio dal secondo anno in poi (in cui sono previsti 16 punti).

Il Punteggio economico sarà assegnato con la formula di interpolazione lineare sotto riportata :

$$Pe_i = P_{max} * (Ci / C_{max})$$

dove:

Pe_i = punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo;

P_{max} = punteggio massimo previsto in gara;

Ci = percentuale di rialzo ponderata offerta dal concorrente *i*-esimo;

C_{max} = percentuale di rialzo ponderata più elevata offerta in gara.

Il rialzo ponderato (Ci) sarà così calcolato:

$$(Ci) = 0,20 * R_{primoanno} + 0,80 * R_{secondoanno} \dots\dots\dots$$

Dove:

- $R_{primoanno}$ = Valore del rialzo offerto dal Concorrente per il canone primo anno (a)

- $R_{secondoanno}$ = Valore del rialzo offerto dal Concorrente per il canone dal secondo anno in poi (b).

Con riferimento al punteggio economico questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. : 50,2367 punteggio attribuito: 50,23).

La determinazione del canone offerto per il primo anno e per il secondo anno e successivi in sede di aggiudicazione e stipula del contratto sarà conteggiato off-line applicando la percentuale di rialzo offerta per il primo anno sul canone di concessione posto a base di gara (canone di concessione per il primo anno) e applicando la percentuale di rialzo offerta per il secondo anno e successivi sul canone di concessione posto a base di gara (canone di concessione per il secondo anno e successivi)

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali e del punteggio agli elementi tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo:

per quanto riguarda l'offerta tecnica: il coefficiente attribuito con la modalità specificata sopra, moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativo darà il relativo punteggio assegnato; qualora un criterio sia suddiviso in sub criteri, il punteggio assegnato al criterio corrisponde alla somma dei punteggi assegnati ai relativi sub-criteri. La somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri dà il punteggio totale provvisorio attribuito all'offerta tecnica. Tale punteggio provvisorio, prima della riparametrazione sul punteggio complessivo dell'offerta tecnica , sarà tenuto in considerazione per la verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'offerta tecnica (pari a 42 punti).

Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato le operazioni di riparametrazione:

I riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. Si procederà ad assegnare

al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'elemento tecnico e quello economico, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica pari a 80 punti, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. Si procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio provvisorio più alto nell'offerta tecnica il massimo punteggio previsto per lo stesso (80 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Per quanto concerne l'offerta economica, il punteggio è attribuito secondo quanto sopra indicato

Infine, per ciascun concorrente si sommano i punteggi definitivi assegnati per l'offerta tecnica e quelli assegnati per l'offerta economica e si determina così la graduatoria finale, dando atto che la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P totale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (**PT**) ed il "Punteggio Economico" (**PE**):

$$P \text{ totale} = PT + PE$$

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione per l'attribuzione dei punteggi alle offerte, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione o la mancata conferma dell'offerta prima dell'aggiudicazione, si procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici e/o economici, a seconda della fase in cui avviene l'esclusione o la non conferma dell'offerta, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso o che non ha confermato l'offerta.

Nel caso in cui dovessero rimanere solo due offerte valide, limitatamente ai punteggi tecnici attribuiti con il confronto a coppie, la regola sopra indicata non troverà applicazione e pertanto non si procederà ad alcuna revisione di detti punteggi.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" (sotto sezione "Bandi e contratti").

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il Rup potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La valutazione della documentazione amministrativa è operata da un Seggio di gara costituito dall'Autorità di gara e da due responsabili di procedimento nominati dal Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC ed è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Il Rup del Comune di Pioltello gestirà la fase di verifica dell'anomalia delle offerte potendosi avvalere della Commissione Giudicatrice

La prima sessione ha luogo il giorno 02/12/2024 alle ore 11.00 o nella diversa data che sarà eventualmente comunicata a tutti i concorrenti.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra data o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni sopra indicate i concorrenti interessati potranno assistere collegandosi da remoto, previa richiesta da effettuarsi tramite la piattaforma entro il giorno antecedente la data della prima seduta indicata nel presente atto, secondo le indicazioni che saranno loro fornite in risposta alla richiesta presentata.

I giorni e orari di eventuali successive sedute (rispetto a quella già indicata nel presente atto) saranno comunicate attraverso la piattaforma Sintel.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno ed orario sopra indicato - mediante operazioni da remoto condotte con sistemi telematici e secondo apposite istruzioni comunicate ai concorrenti che avranno fatto richiesta – dal Seggio di gara sopra indicato che procederà , in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema , allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- b) Accesso alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema;
- c) Controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata, compresa la verifica dell'avvenuto espletamento del sopralluogo secondo quanto sopra indicato;
- d) Verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- e) Attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del Codice;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei relativi documenti e la Commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e

all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente atto. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo relativo ai criteri di valutazione

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche leggendo i rialzi sulle basi d'asta e il punteggio che automaticamente verrà attribuito dalla Piattaforma e la Commissione Giudicatrice procede poi alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente atto. In particolare la Commissione verifica che il PEF rispetti le caratteristiche sopra descritte nel presente atto e successivamente la Commissione procede alla conferma dei punteggi attribuiti dal sistema e procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni solari dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo relativa alle comunicazioni del presente atto.

E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo comunicazioni del presente atto.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto le offerte economiche presentano un canone di concessione per il primo anno e dal secondo anno in poi inferiore a quello posto a base di gara
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Considerando che l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico – finanziario è già oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, verrà sottoposta a verifica la migliore offerta con costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al par. 3, le cui motivazioni addotte dal concorrente non siano state ritenute idonee.

Resta inteso che ci si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Rup del Comune di Pioltello, avvalendosi della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, procedendo altresì alle verifiche di cui oltre. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Rup procede, dunque, ad analizzare i giustificativi prodotti unitamente all'offerta economica dal concorrente la cui offerta sia risultata anomala.

Qualora, invece, il concorrente non abbia già inserito in Offerta Economica i giustificativi e/o il Rup ritenga che vi sia necessità di ulteriori spiegazioni rispetto a quanto già allegato dal concorrente, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Si procederà all'esclusione, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e la proposta di aggiudicazione sarà formalizzata con apposito atto del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC.

Il Rup, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata.

L'aggiudicazione è disposta anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata posta in essere all'esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'Anac e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi così come sopra previsto e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata attivata, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice.

La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis comma 7, 88 comma 4-bis, e 89 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Se del caso, l'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto, in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'articolo 124 comma 2 del codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere:

☐ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

☐ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

☐ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e del Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link ove è possibile leggere i predetti documenti : <https://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8> e su quello del Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata al seguente link dove è possibile leggere i predetti documenti: https://storico.comune.piolto.mi.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_128424

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tar Lombardia sezione Milano. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti sono acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza e del Comune in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere, necessari per l'esecuzione della procedura di gara e per la gestione del contratto e trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono comunicati dal Concorrente al Comune e/o alla C.U.C. in ragione della partecipazione alla procedura di gara. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Comune di Vimodrone, in proprio e in qualità di Comune ove ha sede l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza tra Comune di Vimodrone-Cassina de Pecchi, Pioltello Rodano e Cambiago (di seguito Ufficio comune operante come Cuc, o Cuc o Stazione Appaltante) è titolare del trattamento dei dati raccolti rispettivamente nell'ambito della propria attività di competenza in proprio e in funzione di Cuc e si trova in Vimodrone, via Cesare Battisti 54/56 e si potrà contattare ai seguenti riferimenti:

- Telefono: 02250771
- E-mail: protocollo@comune.vimodrone.milano.it

- Indirizzo PEC: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Gli altri Titolari del trattamento dei dati, nell'ambito delle proprie competenze e attività a loro attribuite dalla Convenzione in essere, sono: i Comune di Cassina de' Pecchi, Pioltello, Rodano e Cambiago. Gli stessi possono essere contattati ai seguenti riferimenti:

Comune di Pioltello: Telefono: 02/923661 PEC: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Comune di Cassina de' Pecchi: Telefono 02.954401 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it

Comune di Rodano: Telefono 02.959595231 Indirizzo PEC: comune.rodano@pec.regione.lombardia.it

Comune di Cambiago: Telefono: 02/950821 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cambiago.com

Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati titolare del trattamento

Il Comune di Vimodrone ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: rpd@comune.vimodrone.milano.it.

Il Comune di Pioltello ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati a cui potranno essere indirizzate eventuali richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti. Il Responsabile per la Protezione Dati (RPD/DPO) è: Avv. Beatrice Nava – Nefran srl-privacy@comune.pioltello.mi.it

Comune di Cassina de' Pecchi: ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati a cui potranno essere indirizzate eventuali richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti. info@barisellistudio.it

Comune di Rodano: ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati a cui potranno essere indirizzate eventuali richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti. **Avv.to Nadia Corà** Via San Martino, 8/B - 46049 Volta Mantovana (MN) telefono: 0376/803074 E-mail: consulenza@entionline.it PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

Comune di Cambiago: ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati a cui potranno essere indirizzate eventuali richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti. Paolo Tiberi tel. 0331576848 – pec: responsabileprotezionedati@legalmail.it

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Cuc e dai Comuni in nome e per conto dei quali le procedure di gara sono svolte, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione e ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del contratto in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il trattamento avviene pertanto in esecuzione ad obblighi precontrattuali e contrattuali e di legge, in esecuzione ad obblighi di interesse pubblico e/o per difendere un diritto del Titolare o dell'Interessato. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e analisi statistiche nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE 679/2016

Categoria di dati, base giuridica e natura del conferimento dei dati:

Il Concorrente è tenuto obbligatoriamente a fornire i dati alla C.U.C. e/o al Comune che ha indetto la gara in ragione degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'avviso e/o bando di gara nonché gli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati

richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare e/o eseguire il contratto. Potranno essere trattati dati comuni, e se strettamente necessario, dati di tipo giudiziario. Le basi giuridiche del trattamento si rinvergono nell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) ed e), nonché art. 10 Regolamento UE 679/2016 e art. 2 octies Codice della Privacy

Destinatari dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale debitamente autorizzato della C.U.C. e del Comune per il quale si svolge la gara, che ne cura il procedimento di gara e/o la stipula del contratto e/o l'esecuzione dello stesso o si occupa delle analisi per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla C.U.C. e/o al Comune per il quale la procedura di gara è svolta, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, agli altri Enti per i quali la comunicazione è prevista, come a titolo esemplificativo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e D. Lgs 50/2016;
- comunicati a fornitori nominati responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 679/2016.

Alcuni dati, quali la denominazione/ il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione, potranno essere comunicati e/o diffusi tramite i siti istituzionali in adempimento ad obblighi di legge. In particolare, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di diffondere, siano pubblicati, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale della C.U.C. e del Comune per il quale la procedura di gara si è svolta. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla C.U.C. e dal Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Modalità del trattamento e fonte dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla C.U.C. e/o dai Comuni in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE n. 679/2016. I dati trattati sono quelli comunicati in sede di partecipazione alla gara. La C.U.C. e/o il Comune interessato potranno effettuare dei controlli, anche confrontando banche dati di enti terzi, al fine di effettuare le richieste previste ex lege.

Trasferimento di dati all'estero

Il trattamento dei dati avviene generalmente in Europa. In caso di trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea, esclusivamente in esecuzione ad obblighi di legge previsti per particolari gare, il Titolare garantisce sin da ora che lo stesso avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Ue 679/2016.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni i) dall'aggiudicazione definitiva per quanto concerne la C.U.C. e ii) 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per quanto concerne il Comune per il quale è stata svolta la procedura. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche successivamente, laddove previsto per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato e profilazione

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione.

I diritti dell'interessato

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 679/2016. In particolare, l'interessato, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa, ha il diritto di:

- i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) accedere ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
- iii) richiedere la rettifica e, nei casi previsti dalla normativa, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento;
- iv) opporsi, nei casi previsti e per motivi legittimi, al loro trattamento;

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati, ai riferimenti indicati in epigrafe. Potrà altresì:

- v) proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o ricorso innanzi all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Preso atto delle informazioni sopra indicate, il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e, ove necessario di consenso, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di gara e affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, per le finalità indicate nella presente informativa.

Si rimanda altresì, per completezza, alle specifiche informative ai sensi dell'art. 13 Gdpr degli altri Comuni, titolari dei trattamenti di dati svolti nell'ambito delle proprie competenze e delle attività a loro attribuite dalla Convenzione in essere.

Allegati:

- All.1: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
- All. 1 bis: -REQUEST.XML - DGUE
- All.2: Dichiarazione di conformità all'originale di documenti
- All.3: Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel
- All. 4: Dichiarazione in ordine all'avvalimento
- All. 5: Foglio di calcolo riduzione garanzia
- All. 6: Giustificazioni d'offerta economica

All. 7: Manifestazione di interesse – rettifica

All. 8: Rettifica dell’offerta

All. 9: Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo

All.10: Dichiarazione costi della manodopera e costi interni aziendali della sicurezza

Codice di comportamento della Stazione Appaltante

Codice di portamento del Comune di Pioltello

Il Responsabile dell’ufficio comune operante come

C.U.C

D.ssa Chiara Gregorini

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82 del 07/03/2005 e norme collegate*